

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### Qual è la situazione con l'obiezione di coscienza negli ospedali

L'art. 18 della Legge sanitaria (Lsan) regola quella che viene denominata "obiezione di coscienza" nel seguente modo:

(Obiezione di coscienza)

#### **Art. 18**

<sup>1</sup>*Nessun operatore sanitario può essere tenuto ad effettuare o partecipare a prestazioni o terapie incompatibili con le proprie convinzioni etiche o religiose. Tuttavia egli non può, con la sua obiezione, compromettere l'esecuzione di prestazioni o terapie non contrarie alla legge da parte della struttura sanitaria ove egli opera. È riservato il capoverso 4 di questo articolo.*

<sup>2</sup>*L'obiettore non può essere oggetto di discriminazione, punizione o penalità. Egli deve segnalare la propria posizione di obiettore prima di una eventuale assunzione.*

<sup>3</sup>*L'obiettore deve in ogni caso dare al paziente le informazioni necessarie per l'ottenimento, tramite altri operatori sanitari, delle prestazioni rifiutate.*

<sup>4</sup>*In caso di grave e imminente pericolo per la salute del paziente l'operatore sanitario obiettore è, se richiesto, comunque tenuto a dare la sua collaborazione.*

Abbiamo avuto alcune segnalazioni di situazioni nelle quali alcuni operatori sanitari hanno esercitato, legittimamente, il diritto all'obiezione di coscienza.

Questo fatto ci ha spinti ad interrogarci sulla questione, in particolare riflettendo sul rapporto tra legittimo diritto all'obiezione di coscienza (non foss'altro perché si tratta di un diritto riconosciuto dalla legge) e diritto, da parte delle e dei pazienti, a poter contare su prestazioni mediche di qualità, fornite dalle operatrici e dagli operatori sanitari nelle migliori condizioni possibili.

A determinare questo rapporto può concorrere, anche, il modo e l'estensione con il quale questo esercizio del diritto all'obiezione viene esercitato, in particolare in ambiti importanti come quello delle cure ginecologiche. Volendo approfondire il tema, non abbiamo tuttavia trovato dati ufficiali.

Per questo chiediamo al Consiglio di Stato quanto segue:

1. Quali sono gli atti sanitari (compresi quelli di carattere farmacologico) per i quali è riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza?
2. Quanti sono i casi (negli ultimi cinque anni) in cui è stato esercitato questo diritto nelle strutture sanitarie pubbliche e in quelle inserite nella pianificazione cantonale?
3. È possibile avere i dati per categorie professionali (medici, infermieri, etc.)?
4. Qualora i dati richiesti non siano disponibili, non ritiene necessario avviare un rilevamento sistematico di questi dati per poter disporre di una statistica aggiornata? O, in alternativa, perlomeno prevedere che, ogni anno, gli istituti ospedalieri redigano un rapporto dedicato alla questione al quale si possa avere accesso?

Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini